F.A.Q. ART. 8 DELLA L.R. 12/2004 COME SOSTITUITO DALL'ART. 33 DELLA L.R. 30/2009

FONDO DI GARANZIA PER IL MICROCREDITO A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI (TITOLARI DI PARTITA IVA) NELLA FASE DI AVVIO DELL'ATTIVITA'

ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO PREVISTA PER "I SOGGETTI NON BANCABILI"

E' previsto un tutor ad accogliere, ascoltare, accompagnare e monitorare nelle fasi di istruttoria, avvio e consolidamento del progetto di lavoro autonomo, i soggetti destinatari del Fondo di garanzia per il microcredito. L'attività di accompagnamento al microcredito è stata prevista come necessaria tenuto conto che è a favore di "soggetti non bancabili". Tale attività è messa a disposizione da una rete di istituzioni no profit, coordinate e rappresentate dalla Fondazione Don Mario Operti e da un'Associazione Temporanea di scopo che coinvolge otto associazioni datoriali, coordinata e rappresentata dalla Confcommercio Piemonte.

La collaborazione tra gli enti che si impegnano nella gestione del fondo e nelle attività di accompagnamento è stata formalizzata attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa in data 18.03.2016.

Per il tutor visionare i seguenti link regionali:

http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/dwd/fondom/sportelliMicrocredito.pdf

 $\underline{http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/dwd/fondom/sportelliATSmicrocredito.}\\ \underline{pdf}$

I tutor sono o volontari di elevato livello professionale avendo esperienza pluriennale nel settore, come ex dirigenti d'azienda ed ex dirigenti di banca o referenti di sportelli attivati sul territorio piemontese dalle associazioni datoriali.

I volontari della rete effettueranno dei colloqui preliminari nel corso dei quali verranno valutate le idee del soggetto e le capacità del medesimo a realizzarle. Il lavoratore autonomo (Titolare di Partita IVA) verrà assistito dai volontari e dai referenti dell'Associazione datoriale anche nelle fasi di presentazione della domanda, di scelta dell'Istituto di credito convenzionato, di effettuazione delle spese, di rendicontazione delle stesse e di restituzione delle rate.

I lavoratori autonomi (Titolari di Partita IVA) sono di seguito indicati come "soggetti beneficiari".

INDICE

1. Modalità di presentazione e requisiti formali delle domande di agevolazione

- 1.1 Come si presenta una domanda?
- 1.2 Quali comunicazioni saranno inviate tramite PEC (posta elettronica certificata)?
- 1.3 E' previsto un termine per la presentazione delle domande?
- 1.4 Quali sono gli allegati obbligatori la cui assenza comporta l'esclusione della domanda?
- 1.5 Che cosa si intende per contratto relativo al titolo di possesso dell'immobile sede operativa fissa dell'attività?
- 1.6 Quali sono le cause di inammissibilità?
- 1.7 Cosa vuol dire che non possono presentare domanda Titolari di Partita IVA che nei quattro anni precedenti la data di presentazione della domanda abbiano operato in proprio nello stesso settore di attività per la quale si intendono richiedere le agevolazioni?
- 1.8 Per quali altre cause la domanda può essere respinta a seguito dell'istruttoria di legittimità?

2. Beneficiari ammissibili

- 2.1 Chi PUO' presentare domanda?
- 2.2 Quali sono gli ambiti territoriali di intervento?

3. Natura delle agevolazioni

- 3.1 Qual è il tipo di agevolazione prevista?
- 3.2 E' previsto un importo minimo/massimo per le domande di agevolazione?
- 3.3 In quanto tempo possono essere restituiti i finanziamenti?

4. De minimis

- 4.1 Che cosa sono gli aiuti "de minimis"?
- 4.2 Come faccio a sapere qual è la quota "de minimis" dell'agevolazione?
- 4.3 A quali adempimenti siamo soggetti in relazione alla normativa "de minimis"?

5. Spese ammissibili

- 5.1 Quali spese sono ammissibili?
- 5.2 Quali sono i soggetti che possono erogare i servizi di formazione professionale?
- 5.3 Posso sostituire le spese preventivate in domanda con delle altre?
- 5.4 Quando verrà erogato il finanziamento?

6. Priorità

6.1 Sono previste delle priorità?

7. Rendicontazione

7.1 Come si rendicontano gli investimenti ammessi a finanziamento?

- 7.2 Fino a quando gli investimenti devono essere mantenuti dal soggetto beneficiario?
- 7.3 Quando viene inviato il rendiconto le spese devono anche essere già state pagate?

8. Iter delle domande

8.1 Qual è l'iter delle domande?

9. Proroghe di fine progetto e varianti

- 9.1 E' possibile chiedere una proroga relativa alla presentazione del rendiconto?
- 9.2 Sono ammesse modifiche al progetto presentato?

10. Revoca totale e parziale dell'agevolazione

- 10.1 Quali sono le cause di revoca totale delle agevolazioni?
- 10.2 Cosa succede in caso di revoche totali delle agevolazioni?
- 10.3 Quali sono le cause di revoca parziale delle agevolazioni?
- 10.4 Cosa succede in caso di cessazione dell'attività?

11. Rapporti con gli istituti di credito

- 11.1 Su quali istituti di credito ci possiamo appoggiare per accedere alle agevolazioni?
- 11.2 L'ammissione della domanda da parte di Finpiemonte vincola l'istituto di credito a dar seguito all'operazione di finanziamento?
- 11.3 Qual è il tasso al quale viene concesso il finanziamento bancario?
- 11.4 E' possibile la variazione dell'istituto di credito successivamente al parere del Comitato tecnico?

12. Sportello informativo della Regione Piemonte

12.1 Sportello informativo della Regione Piemonte

1. Modalità di presentazione e requisiti formali delle domande di agevolazione

1.1 Come si presenta una domanda?

Le domande, devono essere presentate dal titolare di Partita IVA tramite lo sportello di accompagnamento, di cui alla D.G.R. n. 12 – 2909 del 15.02.2016 e devono essere inviate telematicamente a Finpiemonte S.p.A. tramite il sito internet <u>www.finpiemonte.info.</u>

Il file di testo della domanda, messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione, deve essere stampato (due copie, di cui una per gli Istituti di credito), sottoscritto dal titolare, corredato da tutti gli allegati obbligatori **e spedito a Finpiemonte S.p.A.** entro i cinque giorni lavorativi (esclusi dal conteggio sabato e domenica) dall'invio telematico, secondo <u>una</u> delle seguenti modalità:

- via PEC all'indirizzo <u>finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it</u>, previa apposizione della firma digitale¹ del titolare sul modulo di domanda;
- via PEC all'indirizzo <u>finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it</u> , previa stampa, firma autografa, del titolare e scansione del modulo di domanda.

Non saranno considerate ricevibili le domande per le quali non siano rispettati i termini e le modalità sopra indicate

L'ordine cronologico di presentazione delle domande viene determinato dal protocollo telematico assegnato automaticamente dal sistema informatico al momento dell'inserimento della domanda. Sono nulle le domande non seguite dalla conferma tramite PEC entro il termine stabilito.

Sono nulle le domande inviate tramite PEC non precedute dall'invio telematico.

¹ Per informazioni sulla firma digitale si può consultare il sito: https://www.postacertificata.gov.it/guida_utente/servizi/servizi_avanzati/firma-digitale.dot

1.2 Quali comunicazioni saranno inviate tramite PEC (posta elettronica certificata)?

I titolari di Partita IVA, se iscritti ad albi professionali, devono dotarsi di PEC e le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare la PEC per le comunicazioni conseguenti le domande.

Finpiemonte S.p.A. utilizzerà la PEC per le seguenti comunicazioni: avvio procedimento, richiesta integrazioni, comunicazione dei motivi ostativi, comunicazione di avvio del procedimento di revoca e comunicazione di conclusione del procedimento.

1.3 E' previsto un termine per la presentazione delle domande?

Si, i soggetti beneficiari devono presentare domanda entro 36 mesi dall'attribuzione della Partita IVA.

N.B.: Si precisa che in riferimento ai termini per la presentazione delle domande fa fede la data dell'invio telematico a Finpiemonte e non la data di spedizione tramite PEC.

1.4 Quali sono gli allegati obbligatori la cui assenza comporta l'esclusione della domanda?

- PER TUTTE LE DOMANDE:
 - copia fotostatica di un valido documento d'identità del dichiarante;
 - copia fotostatica del codice fiscale del dichiarante;
 - copia fotostatica eventuale permesso/carta di soggiorno del dichiarante;
 - copia fotostatica del Modello AA9/(anno di competenza) relativo alla dichiarazione di inizio attività da cui si rileva la data di attribuzione della Partita IVA;
 - <u>dichiarazione individuale, redatta secondo il modulo predisposto, da parte del titolare di Partita IVA;</u>
 - curriculum specifico per il titolare di Partita IVA;
 - piano economico previsionale.

1.5 Che cosa si intende per contratto relativo al titolo di possesso dell'immobile sede operativa fissa dell'attività?

Si intende il contratto di proprietà, di affitto, di comodato d'uso e di servizi predisposti secondo la normativa vigente che autorizzano il soggetto beneficiario a disporre della sede operativa fissa dell'attività.

Precisazione su sede operativa fissa: si intende il luogo in cui materialmente svolge l'attività il soggetto beneficiario.

1.6 Quali sono le cause di inammissibilità?

Le cause di inammissibilità stabilite dal paragrafo 2 dell'allegato "B" della D.D. n. 432 del 07.07.2016 sono le seguenti:

- domande di titolari di Partita IVA che nei quattro anni precedenti la data di presentazione della domanda abbiano operato in proprio nello stesso settore di attività per la quale intendono richiedere gli incentivi;
- coloro che svolgono attività in forma occasionale o mediante contratti di collaborazione in assenza della Partita IVA;
- domande di soggetti beneficiari operanti nei settori esclusi dal Regolamento "de minimis" vigente;
- domande di titolari di Partita IVA nei cui confronti siano stati elevati protesti alla data della domanda.

1.7 Cosa vuol dire che non possono presentare domanda Titolari di Partita IVA che nei quattro anni precedenti la data di presentazione della domanda abbiano operato in proprio nello stesso settore di attività per la quale si intendono richiedere le agevolazioni?

Non possono presentare domanda i Titolari di Partita Iva che nei quattro anni precedenti la data di presentazione della domanda abbiano operato nello stesso settore di attività, settore identificabile con le prime due cifre del Codice Ateco 2007.

1.8 Per quali altre cause la domanda può essere respinta a seguito dell'istruttoria di legittimità?

Le altre cause di inammissibilità sono le seguenti:

- a) il documento inviato, tramite PEC, non si identifica con la stampa del modulo di domanda messo a disposizione dal sistema gestionale di Finpiemonte al termine dell'inserimento telematico;
- b) manca la sottoscrizione da parte del soggetto beneficiario;
- c) è stata presentata oltre il termine previsto dalla determinazione che ha stabilito le modalità e procedure per la concessione della garanzia (36 mesi dalla data attribuzione della Partita IVA);
- d) l'importo del finanziamento richiesto è inferiore al minimo previsto dalla determinazione che ha stabilito le modalità e le procedure per la concessione delle garanzie;

Le domande respinte per le cause indicate, fatta eccezione per la lettera c) possono essere ripresentate in quanto sono cause che possono essere rimosse.

Torna all'indice

2. Beneficiari ammissibili

2.1 Chi PUO' presentare domanda?

Possono presentare i soggetti beneficiari nel rispetto dei termini indicati alla domanda [vai ->] che si identificano con "soggetti non bancabili".

I "soggetti non bancabili" a norma della D.G.R. n. 21 - 2836 del 25.01.2016, sono coloro che non hanno accesso al credito presso banche e altri Istituti finanziari regolamentati in quanto non hanno la possibilità di fornire alle predette istituzioni una garanzia reale né una valida garanzia personale da parte di terzi.

Le condizioni sopra indicate devono sussistere alla data di attribuzione della Partita IVA.

I soggetti citati devono essere residenti in Piemonte alla data di presentazione della domanda a norma di quanto previsto dal Titolo III del Libro I del c.c. (art. 43 e successivi)

2.2 Quali sono gli ambiti territoriali di intervento?

Possono presentare domanda i soggetti beneficiari residenti in Piemonte e avere sede operativa fissa in Piemonte.

Torna all'indice

3. Natura delle agevolazioni

3.1 Qual è il tipo di agevolazione prevista?

L'agevolazione regionale prevede la concessione di una garanzia, a costo zero, sui finanziamenti concessi dagli Istituti di credito convenzionati con Finpiemonte S.p.A., soggetto gestore del predetto Fondo, pari all'80% dell'esposizione sottostante il finanziamento erogato.

Il Fondo opera come garanzia "sostitutiva", per cui l'Istituto di credito non potrà richiedere ulteriori garanzie al soggetto beneficiario.

3.2E' previsto un importo minimo/massimo per le domande di agevolazione?

Sì, le domande di agevolazione non possono essere di importo inferiore a Euro 3.000,00 (IVA esclusa) e superiore a Euro 25.000,00.

I Titolari di Partita IVA, ammessi ad usufruire dei benefici del Fondo e che hanno utilizzato il tetto massimo del finanziamento, possono richiedere un ulteriore finanziamento fino a un massimo di 10.000,00 Euro previa dimostrazione di regolarità nei pagamenti di almeno 6 rate di ammortamento rispetto alla precedente domanda e regolarità contributiva.

3.3 In quanto tempo possono essere restituiti i finanziamenti?

Il finanziamento deve essere rimborsato, a rate mensili, all'Istituto di credito nel termine massimo:

- di 48 mesi (di cui 3 mesi di preammortamento) per i finanziamenti di importo pari od inferiore ad Euro 10.000,00,
- di 72 mesi (di cui 6 mesi di preammortamento) per i finanziamenti di importo superiore e comunque entro il limite massimo di Euro 25.000,00.

Torna all'indice

4. De minimis

4.1 Che cosa sono gli aiuti "de minimis"?

Gli aiuti "de minimis" sono sovvenzioni pubbliche di importanza minore per istituire le quali non è prevista alcuna autorizzazione da parte della Commissione Europea.

<u>Il regolamento (UE) N. 1407 del 18/12/2013</u> è a regime dal 01/07/2014.

L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concesso ad un titolare di Partita IVA non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui viene concessa l'agevolazione e i due esercizi precedenti); l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un titolare di Partita IVA nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 euro

nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui viene concessa l'agevolazione e i due esercizi finanziari precedenti).

L'attività di lavoro autonomo è assimilabile a quella imprenditoriale.

Gli aiuti concessi non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili.

4.2 Come faccio a sapere qual è la quota "de minimis" dell'agevolazione?

L'aiuto "de minimis" è costituito dalla differenza tra un teorico premio di mercato e l'effettivo costo della garanzia previsto dal Fondo (vale a dire a costo zero).

In ogni caso Finpiemonte, nel momento in cui autorizza la concessione della garanzia, invia ad ogni beneficiario una comunicazione in cui è riportato l'importo "de minimis" dell'agevolazione che si appresta a ricevere.

4.3 A quali adempimenti siamo soggetti in relazione alla normativa "de minimis"?

Le Amministrazioni pubbliche che concedono agevolazioni in regime "de minimis" sono tenute a comunicare ai richiedenti la quota "de minimis" dell'aiuto.

Dall'altro lato i richiedenti sono tenuti a dichiarare gli aiuti "de minimis" a cui hanno già avuto accesso nell'esercizio in corso e nei due precedenti e tutte le altre dichiarazioni dovute nel caso in cui l'aiuto è sotto forma di "garanzie".

Tale dichiarazione deve essere resa nel momento in cui si presenta la domanda (infatti costituisce parte integrante del modulo di domanda) e nel momento della concessione dell'agevolazione, compilando e inviando l'apposito modulo presente sul sito di Finpiemonte (vedere dichiarazione sostitutiva ed istruzioni per la compilazione sul sito regionale: http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/fondom.htm).

Torna all'indice

5. Spese ammissibili

5.1 Quali spese sono ammissibili?

Sono considerate ammissibili le spese sostenute nel corso dei sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, ma successive alla data di attribuzione della Partita IVA, fino a 24 mesi dall'erogazione del finanziamento sottostante la garanzia che si sostanziano in:

- a) spese in conto gestione relative a:
 - spese per locazione immobili; il contratto di locazione deve avere una durata superiore rispetto ai termini massimi per il piano di ammortamento del finanziamento stabiliti dal successivo punto 5,
 - spese per formazione e qualificazione I corsi di formazione professionale devono essere forniti da operatori accreditati per l'erogazione di attività di formazione professionale dalla Direzione regionale competente o da Enti qualificati e non devono essere stati finanziati con altre agevolazioni pubbliche,
 - spese per prestazioni di servizi e tenuta contabilità, sono escluse le spese per oneri legati a obblighi di legge,
 - spese per materiali di consumo,
 - spese per pubblicità;
- b) attrezzature e arredi da ufficio;
- c) acquisto di software per le esigenze del titolare di partita IVA, realizzazione siti internet fino ad un tetto massimo di spesa di Euro 2.000,00 IVA esclusa.

Il contratto di locazione deve avere una durata superiore rispetto ai termini massimi per il piano di ammortamento del finanziamento stabiliti dal paragrafo 5 dell'allegato "B" della determinazione n. 432 del 07.07.2016.

Sono ritenuti ammissibili anche i beni usati.

Non sono ritenuti ammissibili le spese per:

- d) i beni acquisiti o da acquisire mediante contratto di locazione finanziaria.
- e) le spese di gestione relative al personale e le spese autofatturate.

Tutte le spese devono essere strettamente connesse alla realizzazione dell'attività di lavoro autonomo oggetto della richiesta.

5.2 Quali sono i soggetti che possono erogare i servizi di formazione professionale?

La formazione (paragrafo 3 dell'Allegato "B" della D.D. n. 432 del 07.07.2016) deve essere fornita da:

- operatori accreditati per l'erogazione di attività di formazione professionale dalla Direzione Regionale competente. Per verificare l'accreditamento di un soggetto andare sul seguente sito:
 - http://www.regione.piemonte.it/formazione/accreditamento/index.htm;
- da Enti qualificati che sono in grado di certificare la qualità del loro operato e della loro formazione

La formazione non deve essere stata finanziata con altre agevolazioni pubbliche.

5.3 Posso sostituire le spese preventivate in domanda con delle altre?

Dipende: se viene cambiato solo il fornitore, oppure il modello, oppure ancora se il bene che sostituisce quello preventivato ha funzionalità analoghe tali da non snaturare il progetto complessivo di investimento, è sufficiente che venga dato conto della variazione nella relazione illustrativa che accompagna il rendiconto.

Nel caso in cui, invece, la variazione comporti un'apprezzabile modifica al progetto, allora occorre richiedere un'autorizzazione preventiva al Comitato tecnico come previsto nel paragrafo 6 dell'Allegato "B" della D.D. n. 432 del 07.07.2016.

5.4 Quando verrà erogato il finanziamento?

Il Comitato autorizza il rilascio della garanzia e comunica all'Istituto di credito le modalità di erogazione al soggetto beneficiario dell'intero importo del finanziamento richiesto. Il finanziamento viene messo a disposizione del beneficiario a fronte della presentazione di idonei giustificativi di spesa (ricevute, conferme d'ordine e parcelle pro forma ecc.) o di altre forme di dimostrazione del pagamento delle spese oggetto della richiesta di agevolazione.

E' prevista, tuttavia, la possibilità per l'Istituto di credito, sempre su indicazione del Comitato, di mettere a disposizione del beneficiario il 25% di tale importo senza la dimostrazione di giustificativi di spesa.

Eventuali altre modalità di erogazione potranno essere stabilite dal Comitato tecnico, contestualmente al parere favorevole, tenuto conto delle specificità dell'attività richiedente e della tipologia delle spese oggetto di agevolazione.

Torna all'indice

6. Priorità

6.1 Sono previste delle priorità?

No, non sono previsti ambiti prioritari.

Torna all'indice

7. Rendicontazione

7.1 Come si rendicontano gli investimenti ammessi a finanziamento?

La realizzazione delle spese dovrà essere sostenuta entro 24 mesi dalla data valuta di erogazione del finanziamento bancario.

Il rendiconto finale, redatto su appositi moduli predisposti d Finpiemonte S.p.A. dovrà pervenire entro 30 giorni dalla data di conclusione delle spese; il modulo di rendicontazione è disponibile sul sito https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/microcredito.

7.2 Fino a quando gli investimenti devono essere mantenuti dal soggetto beneficiario?

L'oggetto dell'investimento, ad eccezione delle spese in conto gestione, deve essere mantenuto nei tre anni successivi alla data di presentazione della domanda, pena la revoca dell'agevolazione.

7.3 Quando viene inviato il rendiconto le spese devono anche essere già state pagate?

Alla data di presentazione del rendiconto finale tutti i titoli di spesa dovranno essere quietanzati; i pagamenti relativi ai titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile sia pari o superiore a 1.000,00 Euro non possono essere regolati in contanti.

Torna all'indice

8. Iter delle domande

8.1 Qual è l'iter delle domande?

L'iter delle domande di finanziamento è il seguente:

- il soggetto beneficiario, previo accompagnamento di un tutor, presenta domanda a Finpiemonte, tramite lo sportello prescelto, a costo zero, sui finanziamenti concessi dalla banca nella misura dell'80%;
- le domande sono esaminate da un Comitato tecnico istituito presso Finpiemonte;
- il Comitato tecnico esprime un parere sulla finanziabilità della domanda, sull'ammissibilità e congruità dei costi dichiarati, verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e determina le modalità di erogazione effettiva del finanziamento;
- la concessione della garanzia avviene in seguito all'approvazione del Comitato tecnico e dell'Istituto di credito prescelto.

9. Proroghe di fine progetto e varianti

9.1E' possibile chiedere una proroga relativa alla presentazione del rendiconto?

Eventuali richieste di proroga relative alla presentazione del rendiconto verranno prese in considerazione solo se motivate da cause indipendenti dalla volontà del beneficiario e previo parere del Comitato tecnico.

9.2 Sono ammesse modifiche al progetto presentato?

Le modifiche al progetto d'impresa che dovessero rendersi necessarie per obiettive ragioni devono essere adeguatamente motivate e comunicate tempestivamente, comunque non oltre la data del rendiconto, a Finpiemonte S.p.A. che si riserva di valutarne l'ammissibilità, previo parere del Comitato tecnico.

Torna all'indice

10. Revoca totale e parziale dell'agevolazione

10.1 Quali sono le cause di revoca totale delle agevolazioni?

Le agevolazioni conseguenti alla concessione delle garanzie a favore dei beneficiari verranno revocate per le seguenti cause:

- il soggetto beneficiario non mantenga i requisiti di ammissibilità almeno sino a 24 mesi dalla data valuta di erogazione del finanziamento;
- la realizzazione dell'intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa a finanziamento;
- l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo;
- il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alla soglia minima prevista dalla normativa;
- l'intervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del soggetto beneficiario;
- si riscontri in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
- si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal soggetto beneficiario nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa;
- attività cessata nei 24 mesi successivi alla data valuta di erogazione del finanziamento sottostante la garanzia;
- in caso di alienazione, cessione a qualunque titolo, scostamento dall'uso originario dei beni acquistati o realizzati nell'ambito dell'intervento finanziato, nei 24 mesi successivi alla data valuta di erogazione del finanziamento, fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guaste;
- l'intervento ammesso a finanziamento, ad eccezione delle spese in conto gestione, non venga mantenuto nei tre anni successivi alla data di presentazione della domanda;
- il finanziamento sia utilizzato per pagare i ratei di ammortamento;

- il finanziamento a tasso agevolato sia revocato dalla banca (in qualsiasi momento fino alla conclusione del periodo di ammortamento) a norma delle convenzioni stipulate con Finpiemonte S.p.A.

10.2 Cosa succede in caso di revoche totali delle agevolazioni?

Il soggetto beneficiario perderà l'agevolazione (ossia la concessione della garanzia a costo zero), con l'obbligo di corrispondere alla Regione Piemonte - per il tramite di Finpiemonte S.p.A. – l'importo dell'aiuto *(in termini di de minimis)* ricevuto indebitamente sotto forma di garanzia e comunicato nel provvedimento di concessione.

Nel caso di revoca totale dell'agevolazione e di escussione della garanzia da parte dell'Istituto di credito, Finpiemonte, sempre su indicazione del Comitato Tecnico, potrà rivalersi sul beneficiario dell'importo pagato a titolo di garanzia.

10.3 Quali sono le cause di revoca parziale delle agevolazioni?

Le agevolazioni conseguenti alla concessione delle garanzie a favore dei soggetti beneficiari verranno revocate parzialmente nel caso in cui il rendiconto finale riguardi spese non ammissibili in misura superiore al 5% del finanziamento erogato o il rendiconto finale riporti una spesa complessiva inferiore al 95% del finanziamento erogato.

Nel predetto caso il soggetto beneficiario dovrà necessariamente corrispondere alla Regione Piemonte – per il tramite di Finpiemonte – l'importo in proporzione dell'aiuto (in termini di de minimis) ricevuto indebitamente sotto forma di garanzia. La commissione non sarà dovuta nel caso in cui la stessa risulti pari o inferiore ad Euro 250,00.

10.4 Cosa succede in caso di cessazione dell'attività?

Il soggetto beneficiario perderà l'agevolazione (ossia la concessione della garanzia a costo zero), con l'obbligo di corrispondere alla Regione Piemonte – per il tramite di Finpiemonte S.p.A. – l'importo dell'aiuto (in termini di *de minimis*) ricevuto indebitamente sotto forma di garanzia e comunicato nel provvedimento di concessione.

Nel caso di cessazione dell'attività, il soggetto beneficiario dovrà inoltre estinguere il debito residuo relativo al finanziamento erogato.

Torna all'indice

11. Rapporti con gli istituti di credito

11.1 Su quali istituti di credito ci possiamo appoggiare per accedere alle agevolazioni?

Le richieste di finanziamento possono essere appoggiate su un Istituto di credito, a scelta del richiedente, tra quelli convenzionati con Finpiemonte, tenuto conto che è indispensabile il concorso bancario.

L'elenco degli Istituti di credito è a disposizione sul sito di Finpiemonte e della Direzione competente

11.2 L'ammissione della domanda da parte di Finpiemonte vincola l'istituto di credito a dar seguito all'operazione di finanziamento?

No, l'istruttoria di Finpiemonte e quella dell'istituto di credito seguono due percorsi paralleli: la prima è incentrata sui requisiti soggettivi ed oggettivi, sulla finanziabilità del progetto e delle spese, la seconda sulla scelta di dare credito e fiducia ad un progetto di lavoro autonomo di un soggetto non bancabile. Perché il beneficio venga effettivamente concesso, occorre il parere favorevole sia di Finpiemonte che dell'Istituto di credito: se viene a mancare uno dei due, la richiesta di agevolazione viene respinta.

11.3 Qual è il tasso al quale viene concesso il finanziamento bancario?

Al finanziamento viene applicato un tasso di interesse annuo fisso, non superiore all'Eurirs di periodo maggiorato di uno spread annuo massimo determinato dai singoli Istituti di credito, di cui verrà data adeguata pubblicità.

11.4 E' possibile la variazione dell'istituto di credito successivamente al parere del Comitato tecnico?

La variazione dell'istituto di credito successivamente al parere del Comitato tecnico è consentita su richiesta del soggetto beneficiario adeguatamente motivata.

Torna all'indice

12. Sportello informativo della Regione Piemonte

12.1 Sportello informativo della Regione Piemonte

Direzione regionale Coesione Sociale

Settore Politiche del Lavoro

Tel. 011.432.4885 (si alternano funzionari del Settore per rispondere a quesiti telefonici)

Per quesiti scritti:

e-mail: susanna.barreca@regione.piemonte.it

Per i quesiti scritti la risposta perverrà entro 15 giorni dalla richiesta

Torna all'indice

Aggiornate Luglio 2016